



- danni a cose trasportate non di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo (ad esempio trasportate un p.c. portatile che si danneggia di proprietà dell'azienda);
- danni alla persona occorsi a soggetti diversi dal conducente (nel caso subisca lesione un trasportato);
- danni alla persona superiori al 9% di invalidità permanente subiti dal conducente.

Tra le cause di esclusione abbiamo volutamente evidenziato quella relativa a danni alla persona occorsi a soggetti diversi dal conducente, dal momento che si impone una precisazione per i danni da lesione subiti dal trasportato.

Il caso delle lesioni al trasportato non rientra, infatti, nella novità legislativa del risarcimento diretto, dal momento che la materia è già regolamentata dall'art. 141 del codice delle assicurazioni, entrato in vigore il 01.01.2006.

In particolare il danno subito dal trasportato viene sempre risarcito, salvo che il danno sia ascrivibile a caso fortuito (ad es. malore del conducente), dalla Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato viaggia, indipendentemente dalla responsabilità del suo conducente.

Significa in buona sostanza che le persone trasportate e che subiscono lesioni vengono sempre risarcite dalla Vostra Compagnia di assicurazione indipendentemente dal fatto che abbiate ragione o torto nel sinistro.

Esemplificando nel caso in cui siete conducenti, venite tamponati, non avete modo di sottoscrivere la constatazione amichevole, subite il c.d. colpo di frusta ed il vostro trasportato subisce lesioni.

Per il risarcimento del danno al vostro veicolo e per il danno da colpo di frusta che avete subito in qualità di conducenti dovreste rivolgervi alla vostra

compagnia di assicurazione anche se non avete sottoscritto il modulo di constatazione amichevole (c.d. risarcimento diretto); il vostro trasportato a sua volta richiederà i danni alla vostra Compagnia di assicurazione, che provvederà al risarcimento anche se avete ragione e richiederà poi il rimborso all'altra Compagnia.

Nonostante paghi sempre la mia Compagnia il malus non scatta sempre, dato che le regole di evoluzione delle classi di merito restano invariate.

Se la Vostra Compagnia vi sta risarcendo senza che sia coinvolta la Vostra responsabilità, neppure in parte, non scatterà alcun malus.

Nell'esempio precedente, dove essendo tamponati vi è assenza di responsabilità, non scatta il malus né per il danno risarcito al veicolo ed al suo conducente, né per il danno risarcito al trasportato.